

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012
583/2012/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI DISP_{BT}, RCV E RCV_I, DEL CORRISPETTIVO PCV
APPLICATO AI CLIENTI FINALI NON DOMESTICI DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA E
MODIFICHE AL TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito: deliberazione 349/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009 GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 205/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 364/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/eel;
- il documento per la consultazione 12 settembre 2012 365/2012/R/eel, recante "Orientamenti per la revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e del riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri legati alla morosità" (di seguito: documento per la consultazione 365/2012/R/eel);

- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 511/2012/R/eel recante “Revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento, agli esercenti la maggior tutela, degli oneri legati alla morosità e ulteriori misure - orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 511/2012/R/eel);
- le note della Direzione Mercati 26 settembre 2012, prot. Autorità 29474 e 29475, agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: note 26 settembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro:
 - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell’energia elettrica nei casi in cui le reti dell’impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;
 - istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita;
- il TIV disciplina, tra l’altro, il deposito cauzionale applicabile ai clienti finali in maggior tutela, le condizioni economiche del servizio e la remunerazione spettante agli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato ai clienti finali;
- in particolare, in tema di deposito cauzionale il TIV:
 - al comma 12.1, definisce i livelli applicabili alle diverse tipologie di punti di prelievo servite in maggior tutela, fatti salvi i casi previsti dalla vigente regolazione di esclusione dall’applicazione del deposito per i clienti domestici che ricorrano alla domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti;
 - al comma 12.2, prevede che ai clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sia applicato un livello di deposito cauzionale ridotto rispetto a quanto applicato alla generalità dei clienti finali;
 - ai commi 12.4 e 12.5, stabilisce che in caso di nuova attivazione del servizio di maggior tutela per clienti finali domestici e per clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo, di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW, sia inizialmente applicato il livello del deposito cauzionale definito ai sensi del medesimo comma 12.4, del TIV e che la differenza rispetto ai livelli di cui al comma 12.1 sia rateizzata nei successivi 12 cicli di fatturazione;
- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo PCV relativo ai costi di commercializzazione di un operatore del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione, attraverso la componente RCV o, nel caso in cui l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice in forma integrata, attraverso la componente RCV_i, il

- cui livello risulta inferiore a quello del corrispettivo PCV al fine di tener conto delle diverse attività svolte dall'esercente la maggior tutela rispetto a un venditore del mercato libero;
- la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo PCV e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti RCV e RCV_i sia restituita, mediante la componente DISP_{BT}, ai clienti finali in maggior tutela e ai clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;
 - gli attuali livelli del corrispettivo PCV sono stati fissati con la deliberazione 349/07;
 - gli attuali livelli delle componenti RCV, RCV_i e DISP_{BT} sono stati fissati con la deliberazione ARG/elt 205/11, la quale, nel rivedere gli attuali livelli delle componenti RCV e RCV_i, ha altresì:
 - previsto una prima quantificazione del livello degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali sulla base di una percentuale sul fatturato fissata prudenzialmente in linea con i valori storici al momento a disposizione;
 - disposto di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla situazione relativa al fenomeno della morosità riferita a ciascun esercente la maggior tutela;
 - rimandato a successivo provvedimento la quantificazione del livello da riconoscere, anche con riferimento all'anno 2012, degli oneri relativi alla morosità in percentuale sul fatturato determinata sulla base degli approfondimenti effettuati, fermo restando il mantenimento di appositi incentivi in capo a ciascun esercente volti ad una gestione efficiente degli incassi prevedendo, nell'ambito del successivo provvedimento, la definizione di appositi meccanismi, anche perequativi, che tengano conto delle potenziali differenze relative a fattori indipendenti dal comportamento degli operatori in tema di gestione degli incassi.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 364/2012/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della riforma dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri relativi alla morosità;
- nell'ambito del menzionato procedimento è stato pubblicato il documento per la consultazione 365/2012/R/eel con il quale l'Autorità ha presentato i primi orientamenti in tema di contenimento del rischio credito e di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità proponendo in particolare:
 - in tema di contenimento del rischio credito dell'esercente la maggior tutela, la revisione del livello del deposito cauzionale richiesto ai clienti finali, attualmente dimensionato per coprire la spesa relativa a un mese di fornitura, per permettere la copertura di due mesi di fornitura, di fatto proponendo il raddoppio del livello del deposito cauzionale attualmente previsto;
 - in merito alle modalità di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità, la quantificazione del livello da riconoscere sulla base di una percentuale del fatturato determinata in funzione del livello di *unpaid ratio*, vale a dire del tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un dato periodo temporale, indicatore tra l'altro diffuso anche nell'ambito di valutazioni finanziarie, in luogo dell'attuale riferimento alla voce svalutazione

crediti, proponendo un periodo temporale pari a 24 mesi, in considerazione del tempo all'interno del quale l'esercente la maggior tutela mette in atto le attività relative al recupero del credito e superato il quale i crediti presentano una stabilizzazione della probabilità di recupero intorno a livelli sufficientemente bassi;

- in relazione alla differenziazione del riconoscimento degli oneri relativi alla morosità, a valle di opportuni approfondimenti, una potenziale differenziazione delle componenti RCV e RCV_i a livello territoriale (ad esempio per regioni/gruppi di regioni) e per sotto-tipologia di cliente (disalimentabile/non disalimentabile), fermo restando l'unicità a livello nazionale del prezzo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela;
- l'opportunità di adeguare altri parametri rilevanti per la determinazione delle componenti RCV e RCV_i - in particolare i parametri relativi al livello del capitale circolante netto (di seguito: CCN) e del coefficiente β , utilizzato nel calcolo del WACC - al fine di tener conto degli interventi in tema di aumento del deposito cauzionale nonché del diminuito rischio conseguente una più puntuale definizione del riconoscimento degli oneri relativi alla morosità;
- in risposta al documento per la consultazione 365/2012/R/eel sono pervenute le osservazioni di due società esercenti la maggior tutela e di un'associazione rappresentativa delle medesime; e che non sono invece pervenute risposte scritte da parte delle associazioni dei consumatori;
- dalle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 365/2012/R/eel è emerso:
 - un consenso alla revisione del livello del deposito cauzionale; è stata altresì proposta da alcuni, quale alternativa, la revisione dell'attuale disciplina dei casi in cui è possibile procedere alla richiesta di sospensione della fornitura unitamente al mantenimento degli attuali livelli del deposito;
 - un consenso circa l'adozione della nozione di *unpaid ratio* ai fini della determinazione del livello di oneri relativi alla morosità da riconoscere nell'ambito delle componenti RCV e RCV_i; tuttavia in merito al periodo temporale da assumere per la sua definizione, sono pervenute risposte differenti, in base alle quali sono stati proposti periodi compresi tra i 12 e i 24 mesi;
 - in relazione alla distinzione delle componenti RCV e RCV_i tra clienti disalimentabili e non disalimentabili, un operatore ha dichiarato di preferire il mantenimento dell'attuale distinzione tra clienti domestici e non domestici, un altro operatore rimanda ulteriori osservazioni a valle della richiesta dati;
 - in relazione alla revisione degli altri parametri rilevanti per la determinazione delle componenti RCV e RCV_i un operatore ha sottolineato come la definizione del livello di CCN debba comunque tenere in considerazione il fatto che il deposito cauzionale costituisce una fonte di finanziamento onerosa per gli operatori; in relazione alla revisione del coefficiente β , l'associazione rappresentativa ritiene che esso possa essere diminuito solo a valle dell'effettiva verifica della diminuzione del rischio di impresa;
- con le note 26 settembre 2012 è stata formulata, nei confronti degli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, un'apposita richiesta dati atta ad acquisire informazioni in relazione alla diversa incidenza del fenomeno della morosità tra i clienti domestici e i clienti non domestici e mirata ad approfondire altresì le differenze tra clienti disalimentabili e non;

- dai dati raccolti è emerso che:
 - a livello nazionale l'*unpaid ratio* a 24 mesi è pari a 1,18% e presenta significative differenziazioni sia a livello territoriale che tra clienti domestici e non domestici; dal confronto dei livelli di *unpaid ratio* a 12 e a 24 mesi è poi emerso come tale tasso tende a diminuire all'aumentare del periodo preso a riferimento per la sua determinazione;
 - i clienti non disalimentabili si caratterizzano per una maggiore problematicità in termini di morosità, presentando un valore unitario di credito scaduto maggiore rispetto ai clienti disalimentabili, tuttavia la loro numerosità in valore assoluto risulta molto contenuta;
 - a livello complessivo i soggetti beneficiari della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 (di seguito: bonus elettrico) mostrano livelli di credito scaduto più contenuti dei livelli rilevati per la generalità dei clienti domestici;
- anche in ragione di quanto emerso in esito alla richiesta dati effettuata, per gli esiti della quale si rimanda al documento per la consultazione 511/2012/R/eel, l'Autorità con tale documento per la consultazione ha illustrato i propri orientamenti finali in relazione alle proposte illustrate nel documento per la consultazione 365/2012/R/eel, proponendo in particolare:
 - il mantenimento degli attuali livelli di deposito cauzionale, anche in ragione della difficile situazione economica generale;
 - la revisione delle modalità di corresponsione del deposito cauzionale in caso di nuova attivazione di un punto di prelievo in maggior tutela previste all'articolo 12 del TIV, prevedendo, anche per ragioni di semplificazione amministrativa e gestionale, che l'addebito del deposito cauzionale avvenga interamente all'atto dell'inizio della fornitura;
 - la definizione di componenti RCV e RCV_i differenziate, come già oggi, tra clienti domestici e non domestici, rivedendo tuttavia il loro livello in modo da tenere meglio conto del contributo di ciascuna tipologia di clienti agli oneri per morosità, in particolar modo per quanto riguarda i dati di morosità riscontrati per i clienti non domestici;
 - l'ulteriore differenziazione delle componenti RCV e RCV_i a livello territoriale, sulla base di quanto emerso dalla richiesta dati, distinguendo a tal fine le zone Centro Nord e Centro Sud;
 - la previsione che, in relazione all'anno 2012, tale riconoscimento differenziato abbia luogo mediante un apposito meccanismo di compensazione degli oneri relativi alla morosità;
 - che il livello di *unpaid ratio* riconosciuto sia determinato sulla base delle informazioni relative agli esercenti la maggior tutela più efficienti, tra quelli destinatari della richiesta dati di cui alle note 26 settembre 2012, e che esso sia rivisto con cadenza annuale per tener conto dell'andamento del fenomeno della morosità, nonché della necessità di promuovere politiche di efficientamento della gestione del credito da parte di tutti gli esercenti la maggior tutela;
 - l'adeguamento del corrispettivo PCV applicato ai clienti non domestici in maggior tutela, al fine di mantenere il corretto segnale di prezzo per tali clienti;
- il documento per la consultazione 511/2012/R/eel ha altresì consultato possibili modifiche alla disciplina relativa alle modalità di comunicazione della costituzione

- in mora applicabile a tutti i clienti finali di energia elettrica e di gas, in relazione alle quali le decisioni dell'Autorità saranno oggetto di successivo provvedimento;
- in risposta al documento per la consultazione 511/2012/R/eel, per le parti di interesse ai fini del presente provvedimento, sono pervenute osservazioni da parte di un gruppo di associazioni dei clienti finali domestici e, singolarmente, da parte di un'altra associazione dei clienti finali domestici, tre associazioni rappresentative dei clienti finali non domestici, tre esercenti la maggior tutela e una associazione loro rappresentativa;
 - dalle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 511/2012/R/eel è emerso quanto segue:
 - relativamente agli orientamenti finali in tema di deposito cauzionale:
 - i. una associazione rappresentativa dei clienti finali non domestici dichiara di preferire l'aumento del deposito cauzionale rispetto alla revisione delle componenti RCV e RCV_i, mentre le restanti associazioni, incluse quelle rappresentative dei clienti finali domestici ed un esercente la maggior tutela concordano nel mantenimento degli attuali livelli del deposito cauzionale; un esercente la maggior tutela propone la revisione del deposito cauzionale, rilevando altresì come l'effetto di tale intervento in termini di riduzione della morosità si possa manifestare con ritardo rispetto al momento in cui avviene la revisione del deposito; infine un'associazione rappresentativa degli esercenti propone che il livello del deposito sia definito in modo da coprire almeno 4 mesi di fornitura;
 - ii. un gruppo di associazioni rappresentative dei clienti finali domestici chiede l'eliminazione del deposito per i soggetti beneficiari del bonus elettrico;
 - iii. due esercenti ritengono che dovrebbe essere rimossa la norma che prevede l'impossibilità di distaccare il cliente finale in caso di importi dovuti che risultino inferiori al deposito cauzionale e all'importo medio di un ciclo di fatturazione, un esercente ritiene infine che debba essere prevista la possibilità di distaccare un cliente anche nel caso in cui il medesimo non provveda a regolarizzare l'importo del deposito;
 - iv. due esercenti la maggior tutela e un'associazione loro rappresentativa si dichiarano favorevoli alla revisione delle modalità di corresponsione del deposito cauzionale proposte, un altro esercente, una associazione dei clienti finali domestici e una associazione rappresentativa dei clienti non domestici si dichiarano invece espressamente contrarie;
 - relativamente agli orientamenti finali in tema di modalità di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità:
 - i. sussiste un generale consenso circa la differenziazione, in continuità con quanto avviene oggi, delle componenti RCV e RCV_i tra clienti non domestici e clienti domestici al fine di tener meglio in considerazione le differenze tra i due tipi di clientela, sebbene in merito alcune associazioni dei clienti non domestici abbiano segnalato la necessità di prevedere la rilevazione di ulteriori informazioni relative al fenomeno della morosità per tenere conto dell'incidenza sul medesimo dei clienti non disalimentabili, della pubblica amministrazione nonché dei casi in cui la morosità del cliente finale consegue a contestazioni circa la fattura, in particolar modo nei casi in cui essa sia dovuta a un conguaglio, sul punto

- ha espresso la medesima opinione anche il gruppo di associazioni dei clienti finali domestici;
- ii. sussiste un generale consenso alla differenziazione delle componenti RCV e RCV_i a livello territoriale, fermo restando l'unicità a livello nazionale del prezzo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela, ad eccezione di un esercente la maggior tutela che ritiene che tale meccanismo possa penalizzare gli esercenti più efficienti; un altro esercente, pur condividendo l'ipotesi di una differenziazione territoriale, non concorda con gli ambiti individuati, che non terrebbero adeguato conto delle specificità relative alla clientela servita in alcune aree geografiche del Paese, soprattutto per quanto riguarda alcune aree metropolitane; di parere analogo l'associazione rappresentativa degli esercenti la maggior tutela;
 - iii. in relazione alla determinazione dell'*unpaid ratio*, un esercente la maggior tutela propone che i valori del documento per la consultazione 511/2012/R/eel siano considerati quali valori in acconto, oggetto di perequazione nell'anno successivo per tenere conto dell'effettiva entità del fenomeno; due esercenti la maggior tutela non condividono invece di escludere gli operatori con livelli di *unpaid ratio* ritenuti meno efficienti, l'associazione rappresentativa degli esercenti la maggior tutela ritiene che il livello dell'*unpaid ratio* debba essere determinato tenendo conto della diversa dimensione degli esercenti la maggior tutela, considerando quindi anche operatori con bassi livelli di efficienza;
 - iv. in relazione al valore complessivo delle componenti RCV e RCV_i una associazione rappresentativa dei clienti non domestici segnala come, successivamente al calo del rischio morosità, dovrà poi essere rivisto il coefficiente β , un'altra associazione sottolinea come il livello debba comunque incentivare l'efficienza nella gestione degli incassi e del credito, un esercente la maggior tutela non condivide i livelli proposti, ritenuti in particolare per i clienti domestici non in grado di coprire totalmente i costi sottesi alla fornitura di tale tipologia di clientela;
 - v. in relazione alle modalità di revisione dell'*unpaid ratio* riconosciuto, gli esercenti la maggior tutela e l'associazione loro rappresentativa concordano con una revisione periodica dell'*unpaid ratio*, un esercente la maggior tutela propone una revisione annuale per i primi periodi di implementazione, per poi passare, a valle della stabilizzazione del fenomeno, a una revisione biennale, detta revisione dovrebbe avere ad oggetto un valore obiettivo del tasso di *unpaid ratio* che tenga conto da un lato di obiettivi di efficienza e dall'altro dell'effettivo andamento del fenomeno, le associazioni rappresentative dei clienti finali propongono un periodo di revisione annuale accompagnato da un confronto semestrale tra l'Autorità e le medesime associazioni;
 - vi. in relazione alla revisione del livello del corrispettivo PCV gli esercenti dichiarano di condividere la proposta dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare, anche in ragione della difficile situazione economica generale, come già indicato nel documento per la consultazione 511/2012/R/eel, gli attuali livelli del deposito cauzionale previsti al comma 12.1 del TIV, nonché mantenere l'attuale disciplina prevista ai commi 12.4 e 12.5 in tema di rateizzazione del deposito cauzionale in caso di nuova attivazione del servizio di maggior tutela;
- rivedere i livelli della componente RCV e RCV_i a remunerazione degli esercenti la maggior tutela, fermo restando l'unicità a livello nazionale del prezzo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela, prevedendo che tali componenti siano definite:
 - come già oggi in maniera differenziata per le diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela;
 - siano ulteriormente distinte in base ai diversi ambiti territoriali indicati nel documento per la consultazione 511/2012/R/eel;
 - tenendo conto del livello di *unpaid ratio* rilevato presso gli esercenti la maggior tutela più efficienti e del beneficio derivante dalla possibilità di ricorso al Sistema indennitario di cui alla deliberazione ARG/elt 191/09 da parte degli esercenti la maggior tutela;
- in particolare, prevedere che la definizione delle componenti RCV e RCV_i sia fatta considerando i seguenti livelli di *unpaid ratio*, distinti per tipologia di clientela e ambito geografico:
 - clienti domestici, zona Centro Nord: 0,43%
 - clienti domestici, zona Centro Sud: 0,95%
 - clienti non domestici, zona Centro Nord: 1,14%
 - clienti non domestici, zona Centro Sud: 2,78%;
- rivedere il livello del corrispettivo PCV applicato ai clienti finali non domestici al fine di mantenere il corretto segnale di prezzo per tali clienti, fermo restando l'unicità a livello nazionale del corrispettivo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela;
- prevedere che per l'anno 2012 sia istituito un meccanismo di compensazione che consenta l'applicazione dei livelli delle componenti RCV e RCV_i definiti ai sensi del presente provvedimento anche con riferimento all'anno 2012;
- rivedere pertanto il livello della componente DISP_{BT} applicata ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela al fine di tenere conto dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela e delle modalità di remunerazione del servizio previste dal presente provvedimento, fermo restando l'unicità a livello nazionale della componente pagata da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela;
- prevedere che il livello degli oneri relativi alla morosità utilizzato per la definizione delle componenti RCV e RCV_i sia aggiornato con cadenza annuale, prevedendo a tal fine appositi obblighi informativi nei confronti dell'Autorità in capo agli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali;
- adeguare ai fini di quanto sopra le disposizioni del TIV e le tabelle 1, 3, 4 e 5;
- rimandare a successivi provvedimenti eventuali modifiche alla disciplina relativa alle modalità di comunicazione della costituzione in mora applicabile a tutti i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, nonché eventuali valutazioni in tema di revisione del deposito cauzionale applicato ai clienti domestici che beneficiano del bonus elettrico, anche al fine di prevedere una regolazione coerente per il settore elettrico e del gas naturale

DELIBERA

Articolo 1 *Modificazioni al TIV*

1.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a. all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione di "situazioni di morosità pregressa" sono inserite le seguenti definizioni:

- “ ● **zona territoriale Centro Nord:** è l'area geografica contenente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna;
- **zona territoriale Centro Sud:** è l'area geografica contenente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.”;

b. all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione di “deliberazione ARG/elt 199/11” è aggiunta la seguente definizione:

- “● **deliberazione 65/2012/R/eel:** è la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;

c. all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“15.3 La componente RCV e la componente RCV_i applicate in relazione a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 sono differenziate per la zona territoriale Centro Nord e per la zona territoriale Centro Sud.”;

d. all'articolo 27, dopo il comma 10 è inserito il seguente comma:

“27.11 In caso di inottemperanza dei termini di cui al comma 27.4, lettera a) e al comma 27.6, lettera b), la Cassa applica sulla somma dovuta dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 aumentato di tre punti e mezzo percentuali calcolato a decorrere dal primo giorno del mese successivo ai termini di cui ai richiamati commi.”;

e. all'articolo 30:

- i. al comma 1, le parole “**i dati rilevanti di cui alla tabella 2**” sono sostituite dalle parole “**i dati di misura di energia elettrica**”;
- ii. il comma 30.3 è sostituito dal seguente comma:
“30.3 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare le comunicazioni dei dati di misura secondo i formati previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel e secondo le modalità di messa a disposizione di cui al comma 18.2 del TIME”;
- iii. il comma 30.4 è soppresso;

- f. la rubrica del TITOLO 4 “**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DI DISPONIBILITÀ DEI DATI**” è sostituita dalla seguente rubrica “**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**”;
- g. dopo l’articolo 36, le parole “**TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**” sono soppresse;
- h. all’articolo 39, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
 “39.4 Le componenti RCV e RCV_i sono aggiornate entro il 31 dicembre 2013, al fine di tenere conto dell’andamento degli oneri relativi alla morosità da riconoscere e della necessità di definire un percorso di efficientamento nella gestione del credito connesso ai clienti morosi. A tal fine gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali sono tenuti a inviare all’Autorità le informazioni necessarie per tale aggiornamento secondo il dettaglio richiesto mediante apposita comunicazione della Direzione Mercati dell’Autorità.”;
- i. la tabella 2 del TIV è soppressa;
- j. le tabelle 1, 3, 4, 5 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013	3000,00	6961,54	0,186

Tabella 3: Componente DISP_{BT}

a) Componente DISP_{BT} di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013	-452,89	-0,014

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013	-1451,50

		centesimi di euro/kWh	
		Periodo di applicazione	
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013
0	900	0,049	0,053
901	1800	0,049	0,053
1801	2640	0,414	0,454
2640	3540	0,810	0,887
3541	4440	0,810	0,887
Oltre 4440		1,220	1,350

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
	Da 01/01/2013	-829,43

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 15.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013	1846,31	4524,00	0,099
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013	2127,30	6675,97	0,146

Tabella 5: Componente RCVi di cui al comma 15.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013	1477,05	3619,20	0,080
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013	1701,84	5340,78	0,120

Articolo 2
Meccanismo di compensazione per l'anno 2012

2.1 Per l'anno 2012 è istituito un meccanismo di compensazione degli oneri connessi alla morosità cui partecipano tutti gli esercenti la maggior tutela.

2.2 Per ciascun esercente la maggior tutela, l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione è pari a:

$$\text{Comp} = \begin{aligned} &[(RCV_a^{\text{rif}} - RCV_a^{2012}) * PDP_a^{2012} \\ &+ (RCV_c^{\text{rif}} - RCV_c^{2012}) * PDP_c^{2012} \\ &+ (RCV_b^{\text{rif}} - RCV_b^{2012}) * Q_b^{2012}] \end{aligned}$$

dove:

- RCV^{rif} sono i valori di riferimento della remunerazione degli esercenti la maggior tutela per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere a), b) e c) del TIV e sono pari, relativamente a ciascuna zona territoriale, ai valori della componente RCV in vigore dall'1 gennaio 2013, nel caso di esercenti societariamente separati, e ai valori della componente RCV_i in vigore dall'1 gennaio 2013 in tutti gli altri casi;
- RCV^{2012} sono i valori della remunerazione degli esercenti la maggior tutela per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere a), b) e c) del TIV in vigore nell'anno 2012 e sono pari alla componente RCV, nel caso di esercenti societariamente separati, e ai valori della componente RCV_i in tutti gli altri casi;
- PDP^{2012} è il numero dei punti di prelievo, appartenenti rispettivamente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere a) e c) del TIV, serviti in ciascuna zona territoriale nel corso dell'anno 2012;
- Q_b^{2012} è l'energia elettrica fornita in ciascuna zona territoriale nell'anno 2012 ai punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV.

2.3 Ciascun esercente la maggior tutela versa alla Cassa, se negativo, o riceve dalla Cassa, se positivo, l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione Comp determinato ai sensi del precedente comma.

2.4 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

- a) entro il 30 settembre 2013 ciascun esercente la maggior tutela comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare del meccanismo di compensazione;
- b) entro il 31 ottobre 2013, la Cassa comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare del meccanismo di compensazione;
- c) entro il 30 novembre 2013 ciascun esercente la maggior tutela provvede ai versamenti di competenza alla Cassa;
- d) entro il 31 dicembre 2013 la Cassa liquida le relative partite.

2.5 Qualora in relazione al meccanismo di compensazione:

- a) l'esercente la maggior tutela non provveda ai versamenti di propria competenza entro il termine previsto al precedente comma 4, l'ammontare dovuto alla Cassa è aumentato di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 aumentato di tre punti e mezzo percentuali, calcolato a partire dall'1 dicembre 2013;
- b) la liquidazione delle somme dovute non venga completata entro 3 mesi dal termine previsto al precedente comma 4, la Cassa riconosce a ciascun esercente la maggior tutela un interesse sulle somme dovute pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a partire dall'1 gennaio 2014.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Le previsioni di cui all'articolo 1, lettere b), e) e i) entrano in vigore a partire dall'1 marzo 2013.
- 3.2 Il presente provvedimento è notificato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 3.3 Il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entrano in vigore il 1 gennaio 2013.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni